



2024-2026

Nota integrativa al Bilancio

Principio Contabile n.1

Punto 9.11:

analisi delle entrate

analisi delle spese

avanzo-disavanzo e fondi

equilibri di bilancio

patto di stabilità

partecipazioni

indici di bilancio

analisi dei servizi

Comune di SAN GIULIANO TERME (PI)

PREMESSA

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo consiliare, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dai principi contabili generali ed applicati introdotti dalle “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (D.Lgs.118/2011). In particolare, in considerazione dal fatto che “*(...) le amministrazioni pubbliche (...) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (...)*” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. E' stata pertanto privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n. 13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione (rispetto del *principio n. 14 - Pubblicità*);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nella redazione del bilancio 2024-2026 sono stati rispettati i postulati di bilancio e precisamente:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Situazione contabile precedente

Effetti della precedente gestione sul nuovo bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e spese. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nel corso della gestione e poi conseguito, a consuntivo, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività amministrativa. Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma perché va ad inserirsi in un processo di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile commentati nella presente Nota integrativa. Gli effetti di un esercizio, anche se non ancora chiuso, si ripercuotono sulle decisioni di entrata e di spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di pre-consuntivo e la situazione dei parametri di deficitarietà strutturale, che possono avere un impatto sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni, anche parziali, al momento disponibili, rientra nel contenuto della Nota integrativa.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro sottostante riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio chiuso (esercizio 2022). Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Partendo da questi dati e delle informazioni disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi che alterano il normale processo di programmazione delle previsioni di entrata e di spesa del nuovo bilancio.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				14.374.348,70
RISCOSSIONI	+	6.355.330,14	26.004.668,72	32.359.998,86
PAGAMENTI	-	4.258.081,06	26.497.046,91	30.755.127,97
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			15.979.219,59
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			15.979.219,59
RESIDUI ATTIVI	+	8.381.500,94	11.456.786,98	19.838.287,92
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	2.053.840,77	3.838.132,89	5.891.973,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			1.082.087,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			4.750.112,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	=			24.093.334,37

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficitarietà strutturale sono particolari indici previsti dal Legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi indici è fornire un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione strutturalmente deficitaria. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

L'attuale sistema di parametri si compone di otto indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto della gestione dell'ente (sette indicatori sintetici ed uno analitico), che sono stati parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del Legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio; disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti;
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente;
- Anticipazione chiuse solo contabilmente;
- Sostenibilità debiti finanziari;
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio;
- Debiti riconosciuti e finanziati;
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

Per effetto del D.M. 1 agosto 2019 la "Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario" costituisce prospetto integrante dei documenti che compongono il bilancio di previsione.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile (Rendiconto della gestione 2022) nel quale nessuno degli indicatori risultava deficitario.

La situazione, pertanto non richiede interventi correttivi.

Situazione contabile del nuovo bilancio

Partendo da queste premesse nella tabella che segue sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2024 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2025 e 2026 (con riferimento alle sole previsioni di competenza):

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	2025	2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	12.677.508,56								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		465.000,00	0,00	0,00					
TT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.313.411,58	21.541.000,00	21.421.000,00	21.421.000,00	TT. 1 - Spese correnti	42.324.691,62	27.139.557,67	26.661.601,36	26.659.601,36
TT. 2 - Trasferimenti correnti	2.166.917,07	2.007.347,78	1.729.167,34	1.729.167,34	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TT. 3 - Entrate extratributarie	7.066.323,76	4.617.900,00	4.611.400,00	4.609.400,00					
TT. 4 - Entrate in conto capitale	9.824.951,53	2.900.314,41	870.635,00	680.000,00	TT. 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	13.918.568,09 0,00	4.154.751,37 0,00	675.635,00 0,00	485.000,00 0,00
TT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.960.030,33	1.079.436,96	0,00	0,00	TT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	56.331.634,27	32.145.999,15	28.632.202,34	28.439.567,34	Totale spese finali	56.243.259,71	31.294.309,04	27.337.236,36	27.144.601,36
TT. 6 - Accensione di prestiti	1.227.927,57	0,00	0,00	0,00	TT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	1.316.690,11 0,00	1.316.690,11 0,00	1.294.965,98 0,00	1.294.965,98 0,00
TT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	TT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.670.973,98	4.432.010,00	4.432.010,00	4.432.010,00	TT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.664.668,17	4.432.010,00	4.432.010,00	4.432.010,00
Totale titoli	63.230.535,82	37.578.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34	Totale titoli	63.224.617,99	38.043.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	75.908.044,38	38.043.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	63.224.617,99	38.043.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34
Fondo di cassa finale presunto	12.683.426,39								

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema della programmazione identifica gli obiettivi e destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite). La gestione finanziaria può essere distinta in quattro diversi ambiti: la gestione corrente, la gestione in c/capitale, il c.d. movimento di fondi, le partite di giro e i servizi c/terzi. I documenti contabili sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi di competenza e l'esistenza di un fondo di cassa finale non negativo (quest'ultimo relativo al solo primo anno del triennio). Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n. 15 - Equilibrio dibilancio*). Gli stanziamenti del bilancio,

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà a scadere (rispetto del principio *n. 16 - Competenza finanziaria*). Nel predisporre i documenti si è considerato che i prospetti contabili esprimono la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva (rispetto del *principio n. 17 - Competenza economica*). Le previsioni relative ai primi due esercizi sono state quantificate, per quanto possibile, partendo dalle corrispondenti poste già comprese nel secondo e nel terzo anno dell'ultimo bilancio di previsione triennale, ripreso nella sua versione più aggiornata, e procedendo poi a rideterminare gli stanziamenti sulla scorta delle esigenze attuali e secondo le regole contabili in vigore. Per quanto riguarda, infine, il controllo sull'attendibilità delle previsioni di entrata e sulla compatibilità delle previsioni di spesa finalizzato all'iscrizione di tali poste in bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata nei limiti delle informazioni disponibili. In ogni caso, le previsioni di bilancio sono state redatte a legislazione vigente, ossia tenendo conto delle proposte di previsione di entrata e di spesa elaborate dai Dirigenti secondo le rispettive competenze gestionali e successivamente rideterminate, in modo da assicurare il pareggio di bilancio, secondo gli obiettivi e le priorità individuate dalla Giunta Comunale in coerenza con lo schema del Documento unico di programmazione 2024-2026. La situazione iniziale di equilibrio tra entrate e spese sarà oggetto di monitoraggio in modo da garantire che, durante la gestione così come in occasione delle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio interni e complessivi. Il prospetto seguente riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio delle previsioni di competenza.

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			12.677.508,56		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		95.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		28.166.247,78	27.761.567,34	27.759.567,34
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		27.139.557,67	26.661.601,36	26.659.601,36
<i>di cui:</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.316.690,11	1.294.965,98	1.294.965,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		155.000,00	155.000,00	155.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		370.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.979.751,37	870.635,00	680.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		350.000,00	350.000,00	350.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.079.436,96	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		155.000,00	155.000,00	155.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		4.154.751,37	675.635,00	485.000,00
			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.079.436,96	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.079.436,96	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidità	(-)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

PRIMA PARTE



ANALISI DEL BILANCIO CORRENTE

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente da quella in c/capitale, in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti. In particolare, nel configurare il bilancio di parte corrente, composto dalle entrate correnti e dalle spese destinate a garantire il funzionamento dell'Ente ed il rimborso delle quote capitale dei prestiti, è stata rispettata la regola che impone il pareggio in termini di competenza finanziaria. L'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto tenendo conto dell'imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate da entrate correnti dell'esercizio, facendo ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/E). Inoltre, in ciascuno dei tre esercizi oggetto di programmazione, la quota vincolata di € 60.000,00 dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada è stata destinata al finanziamento di spese in c/capitale nel rispetto del relativo vincolo. Come riportato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio, per ciascuno dei tre esercizi del triennio oggetto di programmazione, le entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) non sono risultate sufficienti alla copertura delle spese di parte corrente ossia delle spese correnti e per rimborso prestiti (Titoli 1 e 4). Pertanto, in deroga al principio generale per cui le entrate in c/capitale sono destinate al finanziamento delle spese di investimento, l'Amministrazione comunale, così come già avvenuto per l'esercizio 2023, ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 e successive modificazioni e integrazioni, di destinare quota dei proventi dei permessi di costruire al finanziamento delle spese correnti ammesse. In particolare, la norma richiamata prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla*

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori."

Per individuare le spese (correnti e di investimento) relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria occorre fare riferimento all'art. 4 della Legge 847/1964 che elenca in maniera puntuale sia le une che le altre. Le opere di urbanizzazione primaria sono rappresentate da: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato; g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici. Le opere di urbanizzazione secondaria sono invece costituite da: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere.

La quota dei proventi dei permessi di costruire destinata al finanziamento di spese correnti di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016, è costante nel triennio 2024-2026 ed ammonta ad € 350.000,00.

Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti allegati al bilancio ed, in particolare, la presente Nota integrativa, contengono informazioni che sono utili per il processo decisionale e che quindi sono idonei a supportare le scelte dell'Amministrazione comunale nella valutazione degli eventi passati, presenti e futuri (significatività). Si è operato affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante avessero nel sistema di bilancio, la necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio n. 6 - *Significatività e rilevanza*). Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale sulla dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla programmazione di bilancio, va ponderata e rientra nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito si riportano gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno dei fattori individuati.

Spesa per il personale

Nella pubblica amministrazione la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo, di estrazione politica, mentre ai dirigenti è riservata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (art. 107 D.Lgs. 267/2000). Dal punto di vista operativo, l'attività è svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione.

In un tale contesto organizzativo, il costo delle risorse umane è consistente rispetto a quello degli altri fattori produttivi. La spesa per il personale, infatti, è uno dei principali fattori di rigidità del bilancio corrente - anche se non il primo in assoluto - dato che il margine di manovra si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale del personale (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, a

cui va sommata l'incidenza della quota dei dipendenti con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

Le previsioni di bilancio, per quanto attiene alla spesa di personale (inclusi gli oneri riflessi e l'IRAP), sono state elaborate tenendo conto delle esigenze connesse alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale e in modo da rispettare i vincoli imposti dalla normativa di settore.

Livello di indebitamento

La contrazione di mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla loro estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interessi passivi e per il rimborso del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio di parte corrente da finanziare con entrate correnti. L'equilibrio di parte corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e per rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a onerose operazioni di estinzione anticipata dei prestiti, peraltro di difficile attuazione, la relativa spesa genera un aumento strutturale del grado di rigidità del bilancio. Ne consegue che la politica del ricorso all'indebitamento, come modalità straordinaria di finanziamento degli investimenti previsti in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari soprattutto sotto il profilo della sostenibilità nel tempo (medio-lungo periodo); ciò vale indipendentemente dalla presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'Ente ai sensi dell'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che costituisce piuttosto un vincolo "esterno" rispetto agli equilibri di bilancio.

Ai sensi della norma sopra citata *"l'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate [...], al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera [...] il 10 per cento, a partire dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui"*. La compatibilità della programmazione triennale con il limite previsto dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è descritta nell'apposito prospetto allegato al bilancio, a cui si rinvia. Per valutare in un'ottica di lungo periodo l'indebitamento dell'Ente e i suoi effetti sulla spesa di parte corrente, è utile considerare che lo stock di debito residuo (rilevato al termine di ciascun esercizio) si è mantenuto in riduzione dal 2003 al 2020.

Altre considerazioni sulla gestione

L'entità ed il grado di rigidità della spesa di parte corrente sono elementi determinanti nel raggiungimento e nella conservazione degli equilibri di bilancio annuali e pluriennali. Infatti, l'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza [...]". Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria [...]"*. Per come è definito l'equilibrio di parte corrente del bilancio, il margine delle entrate correnti (Titoli 1, 2, 3) che può essere destinato al finanziamento degli investimenti (Titolo 2) si riduce, fino all'azzeramento, con il crescere della spesa corrente (Titolo 1) e/o per il rimborso dei prestiti (Titolo 4). Un elevato grado di rigidità della spesa di parte corrente corrisponde, almeno nel medio periodo, ad una scarsa possibilità di attuare misure di riduzione della pressione fiscale e/o tariffaria e ad una limitata discrezionalità nella programmazione degli interventi di spesa. D'altra parte, la spesa corrente (Titolo 1), in mancanza di interventi correttivi, è soggetta a dinamiche tendenzialmente espansive quanto meno per effetto di fattori esogeni quali la crescita, a parità di dotazione organica, del costo del personale (dovuta alla contrattazione collettiva nazionale) nonché la crescita dei costi per l'acquisto di beni e servizi derivante dall'inflazione. Viceversa, sul fronte delle entrate tributarie e contributive non esistono corrispondenti dinamiche strutturali di crescita tendenziale; è possibile, tuttavia, l'adeguamento all'inflazione per le entrate tariffarie e per i canoni patrimoniali. Lo stato di cose sopra descritto produce, a parità di altre condizioni, una crescente pressione sugli equilibri di bilancio di parte corrente che, nel medio periodo, spinge nella direzione di necessitare manovre espansive delle entrate e/o di contrazione delle spese correnti, salvo adottare interventi di riorganizzazione/razionalizzazione dei servizi che consentano di realizzare economie strutturali, o

comunque altre operazioni aventi lo stesso effetto. Fatta la premessa di cui sopra, venendo a considerare il bilancio di previsione 2024-2026, tutte le entrate correnti sono destinate al finanziamento delle spese di parte corrente con la sola eccezione di quota vincolata dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di Codice della Strada. Inoltre, per raggiungere l'equilibrio di parte corrente viene destinata alla spesa corrente quota dei proventi dei permessi di costruire per le finalità consentite dall'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016. In particolare, sul fronte della spesa corrente, il bilancio 2024-2026 sostiene la previsione di maggiori spese per gli aumenti contrattuali che incidono sulla spesa di personale e l'aumento della spesa per servizi sociali tenuto conto del bilancio di previsione del consorzio Società della Salute. Pertanto, salvo interventi da parte dello Stato a sostegno della finanza locale, il governo delle dinamiche tendenziali sopra sommariamente delineate rappresenta, per i prossimi anni, la condizione necessaria per la conservazione degli equilibri interni di bilancio, ferma restando la possibilità di intervenire sulla pressione fiscale e tariffaria o di incidere strutturalmente sulla spesa corrente consolidata attraverso interventi opportuni.

SECONDA PARTE



ANALISI DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Come anzidetto, le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento dei due comparti. Gli interventi in conto capitale sono prevalentemente composti dalle spese destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni di natura durevole. Il conseguimento dell'equilibrio della parte in c/capitale è stato raggiunto tenendo conto del fondo pluriennale vincolato (FPV/E). Inoltre, come evidenziato nel commento alla composizione dell'equilibrio di parte corrente, il finanziamento della spesa in conto capitale, per ciascuno degli esercizi oggetto di programmazione:

- è alimentato da quota delle risorse correnti dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- è decurtato della quota dei proventi dei permessi di costruire destinata al finanziamento di spese correnti rientranti nella casistica di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016.

Inoltre, il finanziamento delle spese di investimento è stato programmato ricorrendo ai contributi agli investimenti assegnati da soggetti terzi, contributi da trasferimenti da Amministrazioni, i proventi delle alienazioni patrimoniali e la quota dei proventi dei permessi di costruire non destinata alla parte corrente. Per quanto riguarda le entrate previste nel triennio da alienazioni patrimoniali, il loro ammontare complessivo è compatibile con il valore dei cespiti alienabili

elencati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, parte integrante e sostanziale del Documento unico di programmazione.

**TERZA
PARTE**



Valutazioni sulle previsioni

Previsioni di cassa

Così come previsto dall'ordinamento contabile, il bilancio di previsione è stato redatto in termini di competenza per il triennio 2024-2026 e di cassa per il solo anno 2024. Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, le previsioni dei flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti. Tutti i movimenti relativi agli incassi e ai pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'Ente, anche nella contabilità del Tesoriere su cui grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informativi giustificativi, ai sensi di legge e del Regolamento di contabilità. Il prospetto seguente riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza, integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti.

Confronto tra competenza e cassa (Stanziamenti)	Competenza 2024	Cassa 2024
Entrate		
Tributi e perequazione	21.541.000,00	35.313.411,58
Trasferimenti correnti	2.007.347,78	2.166.917,07
Extratributarie	4.617.900,00	7.066.323,76
Entrate in conto capitale	2.900.314,41	9.824.951,53
Riduzione di attività finanziarie	1.079.436,96	1.960.030,33
Accensione di prestiti	0,00	1.227.927,57
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate C/terzi e partite giro	4.432.010,00	4.670.973,98
Totale	37.578.009,15	63.230.535,82
FPV applicato in entrata (FPV/E)	465.000,00	
Avanzo applicato in entrata	0,00	
Fondo di cassa iniziale		12.677.508,56
Totale	38.043.009,15	75.908.044,38
Uscite		
Correnti	27.139.557,67	42.324.691,62
In conto capitale	4.154.751,37	13.918.568,09
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	1.316.690,11	1.316.690,11
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Spese C/terzi e partite giro	4.432.010,00	4.664.668,17
Totale	38.043.009,15	63.224.617,99
Disavanzo applicato in uscita	0,00	
Totale	38.043.009,15	63.224.617,99
Risultato		
Totale Entrate	38.043.009,15	75.908.044,38
Totale Uscite	38.043.009,15	
Risultato di competenza	0,00	
Fondo di cassa finale		12.683.426,39

Criteri di valutazione delle entrate**Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni**

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una valutazione dei flussi finanziari e integrate anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (attendibilità). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza). I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali delle informazioni siano in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 – Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del *principio n. 8 – Congruità*). Il prospetto seguente mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio.

Entrate	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
Tributi e perequazione	21.541.000,00	21.421.000,00	21.421.000,00
Trasferimenti correnti	2.007.347,78	1.729.167,34	1.729.167,34
Extratributarie	4.617.900,00	4.611.400,00	4.609.400,00
Entrate in conto capitale	2.900.314,41	870.635,00	680.000,00
Riduzione di attività finanziarie	1.079.436,96	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Entrate C/terzi e partite giro	4.432.010,00	4.432.010,00	4.432.010,00
Totale	37.578.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34
FPV applicato in entrata (FPV/E)	465.000,00		
Avanzo applicato in entrata	0,00		
Totale	38.043.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34

Tributi

I tributi comprendono le imposte, le tasse ed i tributi similari (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, entrando nello specifico:

- *Tributi*. Le entrate sono state stanziare nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia o difficile esazione di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa;
- *Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi*. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertati per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio generale;
- *Tributi riscossi dallo Stato o da altra amministrazione pubblica*. Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente

spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.* Possono essere accertati e quindi previsti in bilancio sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza. Per quanto riguarda l'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, la previsione è stata elaborata sulla base dei dati acquisiti attraverso il portale internet del Dipartimento delle Finanze.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

Entrate Titolo I	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	17.086.000,00	16.966.000,00	16.966.000,00
104 Compartecipazioni di tributi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
Totale	21.541.000,00	21.421.000,00	21.421.000,00

Trasferimenti correnti

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo (Tip.105/E). In particolare, entrando nello specifico:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;

- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata sarà accertabile solo nel momento in cui la Commissione Europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione della spesa finanziata, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Entrate Titolo II	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
101 Da Amministrazioni pubbliche	2.007.347,78	1.729.167,34	1.729.167,34
102 Da Famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Da Imprese	0,00	0,00	0,00
104 Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale	2.007.347,78	1.729.167,34	1.729.167,34

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

Entrate extratributarie

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, entrando nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;

- *Interessi attivi.* Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso;

- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali sono state previste con il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Entrate Titolo III	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.660.150,00	2.654.150,00	2.654.150,00
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00
300 Interessi attivi	7.000,00	6.500,00	6.500,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	495.000,00	495.000,00	495.000,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	392.750,00	392.750,00	390.750,00
Totale	4.617.900,00	4.611.400,00	4.609.400,00

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe autorizzate dalla legge (fra cui l'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 per quanto riguarda i proventi dei permessi di costruire), sono destinate al finanziamento degli investimenti rendendo così effettiva la destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono compresi in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, entrando nello specifico, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state previste, di norma e nei limiti delle informazioni disponibili negli esercizi in cui si ipotizza diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito, con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede che questo verrà a concretizzarsi;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito;

- *Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).* In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel bilancio.

Entrate Titolo IV	Stanziammenti 2024	Stanziammenti 2025	Stanziammenti 2026
100 Tributi in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
200 Contributi agli investimenti	2.270.314,41	240.635,00	50.000,00
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
500 Altre entrate in conto capitale	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Totale	2.900.314,41	870.635,00	680.000,00

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E). Questi stanziamenti, se previsti, devono essere imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. Nel Bilancio 2024-2026 esercizio 2024 è stanziata la somma di € 1.079.436,96 provenienti dal rimborso ai Soci della riduzione del capitale sociale del CTT NORD.

Accensione di prestiti

La previsione di tali entrate, con poche eccezioni previste dalla normativa contabile, deve essere formulata applicando il principio generale della competenza finanziaria potenziata che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E). Nel Bilancio 2024 – 2026 non risultano importi relativi a tali entrate.

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni dal Tesoriere (Tip.100/E). La previsione, se presente, indica la dimensione complessiva delle anticipazioni che potrebbero essere erogate dal Tesoriere su specifica richiesta dell'Ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'Ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'Ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. In considerazione della giacenza iniziale di cassa prevista e dell'andamento dei flussi di riscossione e pagamento, il bilancio 2024 – 2026 non prevede il ricorso ad anticipazioni dal Tesoriere

Criteria di valutazione delle uscite**Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni**

Come per le entrate, anche le previsioni delle spese sono il frutto di una valutazione dei flussi finanziari, talvolta integrata da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento, evitando sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle poste (attendibilità). Le stime delle spese sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove necessario, anche da altri parametri di riferimento. Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza). Si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori delle informazioni siano in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione (*principio n. 5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati determinati con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adeguamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può costituire un insieme di documenti imm modificabili. Un simile approccio negherebbe la complessità della gestione, e produrrebbe una rigidità eccessiva e sarebbe peraltro poco realistico. Dal punto di vista contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevisti (*principio n. 7 - Flessibilità*). Le previsioni, sono state valutate anche in base all'andamento storico ed ai riflessi sugli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (*principio n. 8 - Congruità*).

Il prospetto seguente mostra il riepilogo della spesa per titoli.

Spese correnti

Spese per Titoli	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
Disavanzo applicato in uscita	0,00		
1 Correnti	27.139.557,67	26.661.601,36	26.659.601,36
2 In conto capitale	4.154.751,37	675.635,00	485.000,00
3 Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti	1.316.690,11	1.294.965,98	1.294.965,98
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7 Spese conto terzi e partite di giro	4.432.010,00	4.432.010,00	4.432.010,00
Totale	38.043.009,15	34.064.212,34	33.871.577,34

Le spese di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U). In taluni casi, la norma contabile consente di adottare criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile. In particolare, entrando nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione; ciò anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce, salvo la spesa per il trattamento premiante di cui al punto precedente;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. La spesa è prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate per un importo pari a quello contemplato dal contratto con l'agente della riscossione;
- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Queste spese, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza finanziaria potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Spese Titolo I	Stanziamenti 2024	Stanziamenti 2025	Stanziamenti 2026
101 Redditi da lavoro dipendente	5.806.000,00	5.823.000,00	5.823.000,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	453.000,00	454.000,00	454.000,00
103 Acquisto di beni e servizi	14.756.699,44	14.374.477,00	14.374.477,00
104 Trasferimenti correnti	2.061.800,00	2.044.342,00	2.044.342,00
107 Interessi passivi	505.737,68	423.704,05	423.704,05
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	108.000,00	108.000,00	108.000,00
110 Altre spese correnti	3.448.320,55	3.434.078,31	3.434.078,31
Totale	27.139.557,67	26.661.601,36	26.661.601,36

Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per approfondimenti circa la natura delle spese in c/capitale previste in bilancio si rinvia, in particolare, al Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026, allegato al Documento unico di programmazione.

Spese Titolo II	Stanzamenti 2024	Stanzamenti 2025	Stanzamenti 2026
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.124.751,37	645.635,00	455.000,00
203 Contributi agli investimenti	610.000,00	0,00	0,00
205 Altre spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	4.764.751,37	675.635,00	485.000,00

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura devono essere previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata. Non risulta in bilancio tale tipologia di spesa.

Rimborso di prestiti

Rientrano in questa classificazione contabile il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) nonché di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale*. Si tratta della restituzione dell'importo di capitale originariamente concesso, secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza eccezioni, è stata effettuata nel rispetto del principio contabile ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi*. È l'importo che è pagato alla banca concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Per gli importi relativi al rimborso prestiti si rinvia ai documenti di bilancio

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal Tesoriere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni dal Tesoriere (tipologia 100/E).

Il bilancio 2024 – 2026 non prevede questo tipo di spese.

Altre considerazioni su fenomeni particolari

Il bilancio di previsione 2024 – 2026 è stato necessariamente redatto prevedendo stanziamenti proporzionati a sostenere il livello dei prezzi attuali ed attesi (in particolare relativi alle utenze) ma, tuttavia, avendo a riferimento un quadro

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

normativo di finanza pubblica privo di norme straordinarie finalizzate a fronteggiare il caro energia e l'inflazione; d'altra parte il bilancio di previsione non può che essere redatto ed approvato a legislazione vigente. In un tale contesto, il mantenimento degli equilibri di bilancio ha reso necessaria la contrazione di talune spese correnti e l'utilizzo straordinario di entrate in c/capitale (proventi dei permessi di costruire). L'Amministrazione comunale, in continuità con la prassi consolidata negli anni scorsi, ha valutato che la definizione ed approvazione del bilancio di previsione in un momento antecedente all'inizio dell'esercizio di riferimento (ossia entro il 31 dicembre 2023) sia presupposto fondamentale per un corretto sviluppo del processo di programmazione generale, programmazione operativa e controllo, e costituisca pertanto una priorità, anche funzionale ad assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio sostanziali. Nel caso in cui lo Stato, eventualmente a partire dalla Legge di bilancio 2024, introducesse modifiche al quadro normativo di riferimento, il bilancio di previsione e gli atti ad esso collegati dovranno essere aggiornati per quanto necessario, entro il termine individuato dalla norma statale. Le eventuali variazioni di bilancio, in uno scenario di riferimento parzialmente modificato, dovranno assicurare la conservazione degli equilibri finanziari a partire da quelli determinati con l'approvazione della manovra iniziale per il triennio 2024 – 2026.

QUARTA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO E I FONDI

Composizione del risultato di amministrazione presunto

L'ordinamento contabile prevede che, in fase di redazione del bilancio, venga stimato l'ammontare e la composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio che precede in primo anno del triennio oggetto di programmazione (nel caso specifico l'esercizio 2023). Ciò, soprattutto al fine di scongiurare che un disavanzo emergente possa pregiudicare il mantenimento dei futuri equilibri sostanziali del bilancio di previsione. In proposito occorre ricordare che il D.M. 1 agosto 2019, recante modifiche al D.Lgs. 118/2011, ha apportato, in particolare:

- all'art. 6, comma 1, la modifica parziale dell'allegato 9 (schemi del bilancio di previsione) del D.Lgs. 118/2011 integrandolo con i prospetti a/1), a/2) e a/3) concernenti, rispettivamente, gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto;

- l'integrazione del paragrafo 9.7 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, secondo cui i suddetti prospetti a/1), a/2) e a/3) devono essere redatti obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio preveda, rispettivamente, l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Successivamente, la Ragioneria Generale dello Stato, con la FAQ n. 42 pubblicata sul sito ARCONET, ha chiarito che "Un ente che non prevede l'utilizzo delle quote che compongono il risultato di amministrazione presunto e che pertanto non è tenuto a redigere gli allegati a/1 a/2 e a/3 non deve comprenderli nel proprio schema di bilancio e pertanto non devono essere inviati alla BDAP." Preciso quanto sopra, nel prospetto seguente è riportata la quantificazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	24.093.334,37
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	5.832.199,48
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2023	29.404.196,13
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	37.223.245,15
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	291,65
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	22.106.776,48
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.500.000,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	4.000.000,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	465.000,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 20.141.776,48

Il risultato di amministrazione effettivo sarà opportunamente calcolato e dettagliato nelle sue componenti in sede di redazione del Rendiconto della gestione 2023.

Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E), a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U). Per quanto riguarda lo stanziamento tra le entrate del nuovo bilancio dell'avanzo di amministrazione, si evidenzia che l'equilibrio complessivo è stato conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera, rispettando quindi quanto riportato nel pronunciamento della Corte Costituzionale che vieta di costruire il pareggio in sede preventiva tramite l'applicazione dell'avanzo presunto, dato che tale posta non è stata ancora formalmente accertata con il rendiconto. Non si è comunque optato per l'applicazione di alcuna quota dell'avanzo presunto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026, tenuto conto dell'incertezza, allo stato attuale, sulla consistenza e composizione definitiva del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023.

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa che, se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il Legislatore ha posto rimedio con una tecnica alquanto complessa dal punto di vista gestionale, che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* e ha lo scopo di

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio della competenza finanziaria potenziata con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede sarà liquidabile (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), ferme restando le eccezioni richiamate dalla legge. Il Legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi non corrispondenti a debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La soluzione indicata, però, non è esente da un'evidente difficoltà di gestione che impatta sull'attività amministrativa in sede di previsione, di gestione e di rendicontazione, comportando nuovi adempimenti di carattere contabile. Il bilancio di previsione tiene conto dei suddetti criteri di imputazione nei limiti delle informazioni disponibili e, per la parte in conto capitale, compatibilmente con le rigidità della gestione informatica dei cronoprogrammi. In ogni caso l'esigibilità delle spese sarà oggetto di adeguamento, se necessario, nel corso della gestione o a consuntivo attraverso l'operazione di riaccertamento ordinario. Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato. Per il dettaglio si rinvia agli appositi prospetti allegati al bilancio di previsione.

Fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo. Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia o difficile esazione (FCDE) è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. I crediti di dubbia o difficile esazione possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". La *dimensione iniziale* del fondo è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già accantonato per il finanziamento dei crediti di dubbia o difficile esazione), integrata da un'ulteriore quota stanziata con il bilancio di previsione 2023 non soggetta ad impegno di spesa (risparmio forzoso), cui si aggiungono gli stanziamenti previsti nel nuovo bilancio. Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con il prossimo esercizio (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo. Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata allo scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le spese una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia o difficile esazione non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure tenderà ad attenuarli. L'ammontare della voce "*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). La tecnica di costruzione degli addendi

su cui è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, sono definite dal D.Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda le modalità utilizzate per il calcolo del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le entrate che possono effettivamente dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione, entrando tecnicamente nel merito delle varie fattispecie;
- calcolato, per ciascun capitolo di entrata, la media semplice dei rapporti annui tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi. Per elaborare la media, l'Ente si è avvalso della possibilità di considerare nel calcolo anche le riscossioni effettuate nell'esercizio n+1 sugli accertamenti dell'esercizio n (c.d. "opzione del +1") slittando indietro di un anno il quinquennio di riferimento; pertanto il quinquennio preso in esame per il calcolo è il 2018 - 2022;
- determinato il complemento a 100 relativo alla media calcolata come sopra con riferimento a ciascuna entrata, sulla base del quale calcolare l'accantonamento al fondo;
- quindi determinato l'importo minimo e l'importo effettivo dell'accantonamento relativo a ciascun esercizio oggetto della programmazione. Il calcolo del fondo ha avuto luogo per via extra-contabile per quelle entrate per le quali non erano disponibili o non erano significativi i dati contabili riferiti ad uno o più degli esercizi precedenti a quelli del triennio oggetto di programmazione, tenendo anche conto della natura delle entrate, dell'entità dei fondi già accantonati nel rendiconto della gestione 2022 e dell'esistenza di eventuali partite di credito-debito.

Dal punto di vista normativo, si ricorda infine che, ai sensi del paragrafo 3.3 e dell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011: - "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti";

- "Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, [...] in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario [...] individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.";

- "Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale."

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al bilancio di previsione, a cui pertanto si rinvia.

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita. Il paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 elenca alcune tipologie di passività potenziali in relazione alle quali è possibile effettuare accantonamenti al fondo rischi ma lascia libertà all'ente di individuare i rischi ed i relativi accantonamenti, in relazione alla propria specifica situazione e caratteristiche. Gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione sono stati effettuati avendo a riferimento le norme dell'ordinamento contabile e/o l'andamento nel tempo dei fenomeni a cui si riferiscono e tenendo

conto degli importi già accantonati nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e nelle previsioni del bilancio 2024. I fondi riportati nel prospetto seguente saranno oggetto di successive verifiche nel corso dell'esercizio 2024 e, ove necessario, di conseguente adeguamento. La situazione sulla base delle informazioni disponibili, non richiede interventi correttivi e sarà oggetto di monitoraggio nel corso della gestione.

QUINTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale". Con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata (dati aggiornati alla data della presente nota integrativa e riportati ad oggi sul sito del comune:

<i>Denominazione ente o organismo partecipato</i>	<i>Tipologia</i>	<i>% Partecipazione</i>
Toscana Energia	Società per azioni	1,750%
Società della Salute della zona Pisana	Consorzio	10,01%
Retiambiente	Società per azioni	1,750%
Geste - Servizi Territoriali	Società responsabilità limitata	100%
Geofor Patrimonio	Società per azioni	5,140%
Azienda Pisana Edilizia Sociale	Società consortile per azioni	4,600%
Gea S.r.l. (in liquidazione)	Società per azioni	7,762%
FarmaQ3 San Giuliano	Società responsabilità limitata	5,00%
Compagnia Toscana Trasporti Nord	Società responsabilità limitata	3,084%

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi (2022) sono consultabili nei rispettivi siti internet.

Nella tabella sottostante si richiamano i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi di bilancio.

<i>Risultato di esercizio</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

Toscana Energia	€ 37.195.613,0	€ 40.551.713,0	€ 49.270.069,0
Società della Salute della zona Pisana	€ 61.465.407,07	€ - 25.747.451,04	€ 203,00
Retiambiente	€ 240.268 ,00	€ 28.957,00	€ 35.854,00
Geste - Servizi Territoriali	€ 5.077,00	€ - 292.969,00	€ - 436.165,00
Geofor Patrimonio	€-177.761,00	€ - 20.281,00	€174.039,00
Azienda Pisana Edilizia Sociale	€ 7.360,00	€ 4.289,00	€ 4.325,00
Gea S.r.l. (in liquidazione)	€74.946,00	€ 185.031,00	€523.162,00
FarmaQ3 San Giuliano	€234.874,00	€ 186.955,00	€ 163.879,00
Compagnia Toscana Trasporti Nord	€203.235,00	€ 159.483,00	€ 621.413,00

Di seguito si riporta una valutazione sintetica delle singole partecipazioni di natura societaria.

Partecipazioni dirette

A.P.E.S. S.c.p.a. La L.R. Toscana n. 77/1998, nel riordinare le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, ha previsto all'art. 6 i Livelli Ottimali Di Esercizio delle funzioni (LODE) rientranti in tale materia e attribuisce il patrimonio immobiliare, già delle ex ATER, ai Comuni stessi. Pertanto in data 19.10.2002 i comuni dell'area pisana hanno stipulato una Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 267/2000, per la costituzione della Conferenza Permanente del Comuni con la quale gestire in maniera unitaria l'affidamento del servizio ad un unico nuovo gestore.

Nelle riunioni del 2 e 5 marzo 2004, la Conferenza del LODE approva la costituzione di una società consortile per azioni, interamene partecipata dagli stessi comuni. Tale costituzione si formalizza in data 08.04.2004, con atto rep. 54385, fasc. 32 rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, con la nascita della Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a. (APES)

Dal 01.01.2006 è operativo l'affidamento del servizio della gestione del patrimonio ERP dei Comuni Soci alla stessa APES; inizialmente con una autorizzazione temporanea poi formalizzata con la sottoscrizione del Contratto di Servizio tra LODE e APES in data 07.11.2006, atto ai rogiti del Vice Segretario Generale del Comune di Pisa, rep. 54823, fasc. 111. APES diviene formalmente società strumentale (in house providing) per gli enti soci in data 11.03.2010, con la modifica statutaria, atto ai rogiti notaio Angelo Caccetta, rep. 69912, racc. 20188. Con tale atto è quindi approvato un modello societario più rigido sottoposto al controllo degli enti soci analogo a quello esercitato verso i propri uffici.

In data 08.09.2011 è stato sottoscritto tra i Comuni del LODE e la APES, atto rep. 55496, fasc. 384, rogato dal Segretario Generale del Comune di Pisa, il contratto di servizio per l'affidamento dell'esercizio delle funzioni di gestione amministrativa ed immobiliare del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica. Il contratto ha scadenza il 31.12.2050.

CTT Nord S.r.l. La CTT Nord S.r.l. nasce in data 11.05.2004 con la denominazione di Ilaria S.p.A. per la gestione del servizio di trasporto su gomma di persone. La società era partecipata con il 10,16% dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. (CPT): era pertanto una società indirettamente partecipata dal Comune di Pisa.

La Regione Toscana, con Legge n. 65 del 29.12.2010, ha previsto l'istituzione di un ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale con il conseguente esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali su scala regionale (da esercitarsi mediante apposita convenzione) e la delega alla Regione delle funzioni relative sia all'espletamento della gara unica per l'affidamento del servizio, che alla gestione del contratto.

Nelle more della definizione del bando di gara la Ilaria S.p.A. si è trasformata in CTT Nord S.r.l. in data 12.10.2012, con ingresso di nuovi soci e capitali, al fine di creare un soggetto che potesse accentrare le gestioni del TPL di un'area più vasta.

Con il trasferimento dei rami di impresa la società è diventata il gestore del Trasporto Pubblico Locale per un'area che comprende le Province di Pisa, Livorno e Lucca.

Al fine di partecipare alla gara di affidamento regionale del TPL CTT Nord ha assunto la partecipazione in MOBIT S.c.a.r.l., soggetto appositamente creato che include altri operatori del settore. La gara di affidamento si è conclusa con l'aggiudicazione alla concorrente Autolinee Toscane S.p.A., pertanto CTTNord dal 01/11/2021 non svolge più il servizio TPL a favore dei comuni soci.

Attualmente la società CTT Nord S.r.l., a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4779/2021 che ha definito in senso sfavorevole l'appello proposto da Mobit (di cui CTT è consorziata) a cui ha fatto seguito il subentro di Autolinee Toscane, ha cessato di svolgere la sua attività di gestore del trasporto pubblico locale nei bacini di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara. Dal 1° novembre 2021 la società si limita a gestire il patrimonio di cui è rimasta proprietaria. La decisione rispetto al futuro di CTT dovrà essere assunta dai soci non essendovi al momento elementi

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2024-2026

certi, in termini giuridici, per giungere a definire come avverata una causa di scioglimento per impossibilità a proseguire l'oggetto sociale, tenuto conto delle prospettate prospettive di mercato che dovranno essere valutate. A seguito della proposta della società di proseguire l'attività con servizi in area a domanda debole oltre a servizi di trasporto scolastico, l'assemblea dei soci ha deciso di valutare azioni successive.

FarmaQ3 San Giuliano S.r.l. In data 07/07/05 è stata costituita la società denominata Farmasangiuliano srl, da parte del Comune di San Giuliano Terme, unico socio, per la gestione dei propri servizi farmaceutici, rappresentati al tempo dalla farmacia comunale di Metato, e dalla nuova farmacia da realizzarsi alla Fontina.

il Consiglio Comunale, con atto consiliare n. 48 del 28 giugno 2007 ha deliberato, previa trasformazione dello Statuto di "Farmasangiuliano" srl con ampliamento dell'oggetto sociale, la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione del comune stesso, denominata "Gestione Servizi Territoriali" s.r.l. "GeSTe" srl, per la gestione del patrimonio e di servizi pubblici locali, a cui rimaneva comunque in capo anche la gestione delle Farmacie Comunali.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22 marzo 2012, adottata a seguito dell'informativa di Giunta n. 769032 del 15/11/2011, l'Ente ha disposto al Costituzione di una Società a responsabilità limitata, FarmaQ3 San Giuliano Terme S.r.l., alla quale è stata affidata la gestione delle Farmacie comunali tramite cessione di ramo d'azienda; con la suddetta Delibera, l'Ente ha inoltre determinato di mantenere una quota sociale pari al 5%, alienando a soci privati il restante capitale

L'alienazione delle quote e la conseguente scelta del socio privato è stata effettuata con procedura ad evidenza pubblica conclusa nell'anno 2012 e la compagine sociale è rimasta inalterata; ad oggi, il Comune di San Giuliano Terme è sempre proprietario del 5% delle quote sociali della Società Farma Q3, che tutt'ora detiene la gestione delle farmacia comunale di Arena Metato e dalla farmacia comunale sita in località La Fontina.

La società risulta in attivo e non sono presenti novità rilevanti circa la gestione.

GEA S.r.l. in liquidazione In relazione allo sviluppo della liquidazione di GEA S.r.l. si osserva che restano ancora da assegnare ai soci le azioni di Acque S.p.A. e di Acque2O S.p.A. e da monetizzare i cespiti immobiliari rappresentati dalla "ex Centrale idrica di Filettole" nel Comune di Vecchiano, dall'area "ex Cantiere Nettezza Urbana" in Tirrenia e dall'area in Marina di Pisa (c.d. "Area Porto").

Per le azioni Acque S.p.A., iscritte in bilancio a euro 10.057.846, fu prevista l'assegnazione ai Soci in forza della delibera assembleare del 14 ottobre 2014; mutati i rapporti finanziari e le condizioni relative alla governance di Acque S.p.A., l'organo amministrativo di quest'ultima ha autorizzato, nel corso del 2019, il trasferimento delle azioni detenute da Gea a favore dei Comuni Soci. Nello stesso anno ha avuto inizio il negoziato per la ridefinizione dei rapporti fra i soci pubblici e il socio privato di Acque S.p.A., a seguito della disdetta da parte dei primi del patto parasociale, con l'obiettivo di riequilibrare e adeguare la presenza del partner privato rispetto all'attuale contesto, al posizionamento strategico della società e alle sue prospettive di crescita.

Il negoziato non ha avuto esiti positivi e in data 22 luglio 2021, riscontrata l'impossibilità di addivenire ad un accordo sul nuovo patto, i soci pubblici, a valle di un articolato progetto e supportati da un team di professionisti esperti, hanno esercitato – ai sensi dell'art. 14 del patto parasociale a suo tempo perfezionato - il diritto di acquisto della partecipazione detenuta da ABAB.

L'operazione di acquisizione è stata, in prima istanza, autorizzata dall'assemblea della società in data 19.07.2021 e poi definitivamente approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Pisa con delibera n. 43 del 20 settembre 2021. Nella dichiarazione di esercizio dell'opzione si prevede che l'acquisto della partecipazione detenuta da ABAB sia effettuato dalla neo costituita società Acque2O S.p.A., che potrà provvedervi con le risorse rinvenienti da un supporto finanziario esterno, così da evitare ai soci pubblici (compresa Gea) l'assunzione di indebitamento finanziario a loro carico.

Gea S.r.l., in sede di costituzione della nominata "newco", ha sottoscritto azioni per un valore nominale di €11.151,00 corrispondenti al 22,30% del capitale sociale. Il partner privato ha contestato davanti al Tribunale di Firenze - Sezione Imprese - il diritto dei soci pubblici di acquisto della partecipazione detenuta dal partner stesso. I soci pubblici, compresa Gea, si sono costituiti in giudizio chiedendo, fra l'altro, che il Tribunale disponga il trasferimento in loro favore della partecipazione di ABAB oggetto dell'opzione di acquisto. La causa è in corso.

Nel 2022 non si sono registrati particolari novità al riguardo e la situazione è rimasta sostanzialmente stazionaria in attesa che si risolva la *querelle* legale.

Geofor Patrimonio S.r.l. Il Comune di San Giuliano Terme è titolare di una quota di partecipazione pari al 5,140% del capitale sociale di Geofor patrimonio S.r.l. La Geofor Patrimonio S.r.l. è stata costituita in data 14.06.2005 per la gestione patrimoniale di reti, impianti e dotazioni immobiliari strumentali ed afferenti alla gestione ed erogazione dei servizi afferenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La società, nata con la forma giuridica di S.p.A., in conseguenza del processo di attuazione da parte della Geofor S.p.A. (oggi integrata nel gruppo RetiAmbiente S.p.a., gestore del servizio integrato dei rifiuti) del quadro normativo che regola il settore dei servizi pubblici in adempimento al D.L. n. 269 del 30.09.2003, alla L. n. 326 del 24.12.2003 e alla L. n. 350 del 24.12.2003 (legge finanziaria 2004).

Geofor Patrimonio S.p.A. è stata costituita pertanto in data 14.06.2005 con atto di scissione proporzionale dalla

Geofor S.p.A. del compendio impiantistico afferente il ramo di azienda relativo al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani, rogato dal notaio Napolitano in Pontedera, Rep 75916, racc. 10414.

Successivamente, viste le disposizioni legislative in materia e in conformità con gli indirizzi espressi dai soci nel corso degli esercizi 2015 e 2016, gli organi amministrativi di GEA Patrimonio Srl e di GEOFOR Patrimonio Srl hanno depositato nel mese di luglio 2016 presso il Registro delle imprese di Pisa un progetto di fusione mediante incorporazione della prima società nella seconda.

Con effetto dal 28/05/2018 la società GEA Patrimonio S.r.l. è stata fusa con la società Geofor Patrimonio S.r.l. e quest'ultima ha contestualmente mutato la forma societaria, con una trasformazione da S.p.a. a S.r.l.

Il Comune di San Giuliano Terme, in sede di razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, già a partire dall'anno 2018 ha previsto la liquidazione della società in questione quale azione di razionalizzazione da intraprendere nel corso dell'anno successivo, riportando la medesima previsione anche nelle varie Delibere di razionalizzazione relative agli anni 2019, 2020 e 2021, 2022 e da ultimo se ne prevedeva la realizzazione nell'ultimo anno. L'assemblea dei soci di Geofor Patrimonio S.r.l. non ha ad oggi disposto la liquidazione societaria.

[Ge.S.Te. S.r.l.](#) Il Comune di San Giuliano Terme partecipa al 100% alla società Gestione Servizi Territoriali GeSTe s.r.l., società in house del comune, che svolge una serie di servizi economici strumentali a dell'Ente e della comunità locale.

La società, in origine denominata Farmasangiuliano srl, è stata costituita in data 07/07/05 da parte del Comune di San Giuliano Terme, unico socio, che detiene ancora oggi l'intero capitale, per la gestione dei propri servizi farmaceutici, rappresentati al tempo dalla farmacia comunale di Metato, e dalla nuova farmacia da realizzarsi alla Fontina. All'attuale configurazione societaria si è pervenuti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28 giugno 2007 con cui si è deliberata la trasformazione di "Farmasangiuliano" s.r.l., con capitale interamente di proprietà del Comune di San Giuliano Terme, in una società per la gestione del patrimonio e di servizi ai sensi dell'articolo 113 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000, denominata "Gestione Servizi Territoriali S.R.L. – (Ge.S.Te. S.R.L.)" e si è contestualmente approvato lo Statuto della nuova società.

Successivamente, in data 5 luglio 2007, la Farmasangiuliano è stata pertanto trasformata nella società denominata Gestione Servizi Territoriali, GeSTe srl, allo scopo di affidarle "in house", in fasi successive ed entro il 31/12/2008, la gestione di parte dei servizi fino ad allora gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale: la refezione scolastica e il trasporto scolastico, la gestione delle fiere, e degli eventi nel territorio; della promozione turistica; la manutenzione della viabilità e della circolazione stradale (limitatamente alla segnaletica); la gestione degli impianti e dell'autoparco; la gestione degli impianti sportivi; i servizi di manutenzione degli edifici, delle strade e del verde pubblico.

Nel corso degli anni le attività affidate dal socio unico alla società sono cambiate progressivamente fino ad arrivare all'attuale *core business* costituito dai seguenti servizi: refezione scolastica, mensa scolastica, manutenzione degli edifici e del verde pubblico, manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica e servizio di pronto intervento e servizi cimiteriali. La società, dopo varie modifiche ed assestamenti strutturali, è giunta ad una gestione economica soddisfacente, chiudendo l'esercizio 2019 in attivo.

In questo contesto positivo, si è abbattuta la pandemia da COVID-19, la quale ha inciso pesantemente sulle attività svolte da Ge.S.Te. S.r.l., soprattutto per quanto riguarda i servizi legati alla gestione della mensa scolastica e all'assistenza alla gestione di eventi.

In data 7 maggio 2021 è stato approvato dall'assemblea dei soci il bilancio di esercizio 2020, il quale presenta una perdita di € 436.165,00; in data 20 maggio 2022, l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 2021 presenta una perdita di € 292.969,00.

Le perdite registrate negli esercizi 2020 e 2021 derivano prevalentemente dalle conseguenze dovute alla pandemia COVID-19 che si è abbattuto sull'Europa e sull'Italia in particolare dal marzo 2020 sino ad oggi, creando gravi perdite nel settore che si occupa del servizio di refezione scolastica presso i nidi, le materne e le scuole elementari del territorio, oltre a non consentire lo svolgimento delle manifestazioni normalmente organizzate dalla società. Anche il settore delle manutenzioni ha fatto registrare una notevole flessione dovuta al trasferimento di *asset* ad altri operatori, pertanto le perdite, intervenute in un momento particolare della vita nazionale, non possono essere considerate indicatori di crisi aziendale tali da mettere in dubbio la capacità della società di operare in futuro in condizioni di equilibrio.

L'anno 2022 ha registrato un bilancio consuntivo in attivo, a riprova che l'andamento negativo della società negli esercizi precedenti era da ricollegarsi unicamente alle peculiari ed eccezionali circostanze esterne; infatti, in data 29 maggio 2023 è stato approvato il bilancio consuntivo per il 2022, con utile pari a € 5077,00.

Con Delibere di Consiglio Comunale nn. 106 107 e 108 del 22 dicembre 2022 è stato deliberato l'affidamento alla Società dei nuovi contratti di Servizio riguardanti rispettivamente i servizi di manutenzione, i servizi cimiteriali e i servizi di refezione scolastica. Il processo di affidamento si è concluso nel 2023, a seguito del periodo di pubblicazione sulle apposite sezioni predisposte da ANAC per gli affidamenti *in house*.

[RetiAmbiente S.p.a.](#) In data 13/11/2020 con atto notarile Repertorio n. 28360 è stata approvata la modifica allo Statuto di RetiAmbiente S.p.a. con cui si è adeguato lo statuto della società per l'acquisizione dello status di società *in*

house providing. Il comune di San Giuliano Terme ha approvato la modifica con deliberazione di CC n. 51 del 30/11/2020.

RetiAmbiente in data 13 novembre 2020, con Delibera ATO n. 12 ha ricevuto l'affidamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, dando vita al gestore unico di Ambito Territoriale Ottimale nel territorio delle quattro Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara per 15 anni con decorrenza dal 01.01.2021; il 17 novembre 2020 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa.

In data 29/11/2021 il comune di Livorno, socio unico di A.A.M.P.S. S.p.a. ha conferito la società nel gruppo RetiAmbiente S.p.a. a titolo di aumento di capitale. L'assemblea ha deliberato il conferimento in data 29/11/2021 da parte del comune. Nel corso del 2021 è stata effettuata l'acquisizione totalitaria anche di BASE. Ciò ha comportato, a fronte del medesimo numero di azioni possedute, una variazione nella percentuale di azioni possedute da tutti i comuni soci e, conseguentemente, il comune di San Giuliano Terme è passato dal precedente 1,74% all'attuale 1,142% del capitale societario.

Il Piano di Razionalizzazione redatto nel 2022 con rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, indicava quale azione di razionalizzazione prevista, la fusione con le società acquisite da RetiAmbiente, obiettivo peraltro indicato nello Statuto

Toscana Energia S.p.a. La società è stata costituita in data 24.01.2006 con la partecipazione al capitale sociale di 90 comuni ed il partner industriale privato Italgas S.p.A. (società del gruppo Eni S.p.A.). Seguendo l'Accordo Quadro stipulato tra i soci il 12.01.2006 per la definizione dei tempi e modalità di realizzazione del Progetto, si è successivamente provveduto alla fusione per incorporazione nella neonata Società di Fiorentinagas S.p.A. (area di Firenze), e Toscana Gas S.p.A. (area di Pisa, Empoli e Pistoia); incorporazione divenuta efficace il 01.03.2007, anno di inizio dell'attività di Toscana Energia S.p.A.

Dal 2009, alla luce delle novità legislative e di un nuovo orientamento in materia di gas naturale, Toscana Energia S.p.A. inizia un percorso di revisione dei suoi obiettivi e delle attività gestite, dismettendo le società di vendita del gas ed inserendosi nel mercato delle energie alternative, con la controllata Toscana Energia Green S.p.A.

Nel corso del tempo la società ha avuto diverse modifiche societarie, tra cui l'ingresso di nuovi soci con la fusione per incorporazione di Sea Gas S.p.A. e Sermas Gas S.p.A., ma è sempre rimasta ferma la maggioranza pubblica, suggellata dal Patto Parasociale siglato dai soci pubblici e scaduto il 31.08.2017.

In data 02/10/2019 il socio Italgas S.p.A. ha acquisito n. 3.755.794 azioni precedentemente detenute dai Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme - Lari, Palaia e dalla Monte dei Paschi di Siena; diventando il socio di maggioranza della Toscana Energia S.p.A.. A seguito di tale operazione la società non è più a controllo pubblico ma di un privato peraltro quotato in borsa.

Partecipazioni indirette

Occorre ricordare che RetiAmbiente S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, con l'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea dei soci il 13.11.2020, è stata strutturata secondo il modello in house. Risulta che il 29.12.2020 (prot. 99003) l'Autorità A.T.O. Toscana Costa ha chiesto l'iscrizione nell'Elenco ANAC delle società in house (art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 7 dell'ANAC).

Appare opportuno considerare nel novero delle partecipazioni indirette da monitorare anche quelle direttamente detenute da RetiAmbiente S.p.A. (le c.d. "società operative locali" o "SOL" facenti parte del Gruppo RetiAmbiente). A norma dell'art. 3.7 dello statuto di RetiAmbiente S.p.A., la stessa "detiene tali partecipazioni fino alla loro incorporazione, secondo i piani di razionalizzazione definiti dai comuni soci ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016". L'art. 3.8 dello statuto aggiunge poi che "le società operative locali [...] sono assoggettate al controllo analogo congiunto dei comuni soci di RetiAmbiente S.p.A. Allo scopo RetiAmbiente S.p.A. svolge funzione di holding operativa delle società operative locali, esercitandone la direzione, il coordinamento ed il controllo [...]".

Peraltro, secondo il modello definito per il Gruppo, l'effettività del sistema di controllo di RetiAmbiente sulle proprie partecipate passa anche attraverso l'adeguamento degli statuti di queste ultime secondo il modello standard approvato dalla capogruppo nonché dalla sottoscrizione di patti parasociali. Tale processo non è stato ancora completato.

Possono invece essere escluse dalle presenti considerazioni le partecipazioni indirette detenute da Società non in controllo pubblico.

Riepilogando, ai fini della presente Relazione, rimangono quindi da prendere in esame le partecipazioni indirette del Gruppo RetiAmbiente S.p.a.: ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., Azienda Ambientale di Pubblico Servizio (A.A.M.P.S.) S.p.A., Lunigiana Ambiente S.r.l., Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A., ERSU S.p.A., Geofor S.p.A., REA Rosignano Ambiente S.p.A., SEA Ambiente S.p.A..

<i>Denominazione ente o organismo partecipato</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Società intermediaria</i>	<i>% Partecipazione indiretta</i>
ASCIT Servizi Ambientali S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
Lunigiana Ambiente S.r.l. (ex BASE S.r.l.)	Società responsabilità limitata	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
Elbana Servizi Ambientali (ESA) S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
ERSU S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
Geofor S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
REA Rosignano S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%
SEA Ambiente S.p.a.	Società per azioni	RetiAmbiente S.p.a.	100,00%

Eventi intervenuti nel corso del 2023

C.T.T. Nord S.r.l. Con assemblea dei soci del 07/07/2023 è stata deliberata la riduzione del capitale sociale, il cui verbale, redatto con atto pubblico notarile è stato registrato a Prato il 11/07/2023 al n. 8637.

Ge.S.Te. S.r.l. A seguito delle perdite registrate in concomitanza della pandemia da COVID-19 è stata avviata un'operazione di valutazione circa la tenuta economica e la funzionalità della società.

In data 31 maggio 2023 è pervenuto all'Amministrazione Comunale il Piano Industriale – Piano di risanamento di Ge.S.Te. S.r.l., proposto al Consiglio con Deliberazione di Giunta n. 145 del 01 giugno 2023 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio, con la quale si è autorizzato il Sindaco, quale rappresentante della società, ad esprimere voto favorevole in Assemblea dei soci.

Dall'analisi del Piano Industriale 2023-2025, contenente il Piano di risanamento della società Ge.S.Te. S.r.l., predisposto dall'amministratore della società, approvato dal Consiglio Comunale con propria precedente Deliberazione, è emerso come la società abbia una concreta prospettiva di ripresa; la disamina del Piano citato, è stata peraltro svolta dal Comune di San Giuliano anche attraverso l'assistenza di una società esterna specializzata, BDO *Advisory service* s.r.l.

Dalla relazione elaborata da BDO *Advisory service*, inviata al Comune di San Giuliano in data 01 giugno 2023 e dalla disamina effettuata dagli uffici interni, è emerso come il Piano di risanamento di Ge.S.Te. presenti nelle tempistiche considerate in Arco Piano una ragionevole probabilità di riportare stabilmente in attivo il bilancio societario, garantendo una sana e stabile gestione economica.

L'Ente, sulla base di tali considerazioni, ha deciso con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 05/06/2023 di provvedere a ricapitalizzare Ge.S.Te. s.r.l., riportando il capitale sociale al minimo legale pari a € 10.000,00. Infine, con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 15/06/2023 al fine di garantire una maggiore stabilità alla società e di rafforzarne le garanzie nei confronti dei creditori, assicurando una migliore posizione anche con riferimento alla credibilità bancaria è stato incrementato il capitale sociale, portandolo ad € 340.000,00.

Il Comune di San Giuliano Terme, inoltre, anche in attuazione delle novità legislative introdotte dal D. Lgs 201 del 2022, ha costituito con determina un Gruppo Intersettoriale permanente per l'esercizio di un controllo analogo rafforzato sull'attuazione dei contratti di servizio affidati alla società *in house*. Dell'esito di tale monitoraggio si dà più ampia disamina nell'apposita Relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022, a cui si rinvia.